



Comune di Carcare

Regolamento generale per la concessione in uso o in convenzione degli impianti sportivi comunali

Approvato con Delibera C.C. n. 8 del 28 febbraio 2001

INDICE

TITOLO I.....	2
PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Impianti sportivi comunali.....	2
TITOLO II.....	2
CONCESSIONE DI SPAZI ORARI	2
Art. 2 – Destinatari della concessione.....	2
Art. 3 – Modo di concessione	2
Art. 4 – Autogestione	3
Art. 5 – Uso straordinario e revoca	3
Art. 6 – Uso degli impianti.....	3
Art. 7 – Divieto di sub – concessione	4
Art. 8 – Rispetto degli impianti ed attrezzature	4
Art. 9 – Installazioni particolari	5
Art. 10 – Tariffe d’uso e cauzioni	5
Art. 11 – Penalità	5
TITOLO III	6
AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO IN CONVENZIONE	6
Art. 12 – Destinatari della convenzione	6
Art. 13 – Modalità di gestione	6
Art. 14 – Manutenzione ordinaria	7
Art. 15 – Manutenzione straordinaria	7
Art. 16 – Attrezzature e beni mobili	7
Art. 17 – Revoca e diritto all’informazione	8
Art. 18 – Manifestazioni al pubblico	8
Art. 19 – Rispetto dei contratti collettivi – Polizza Assicurativa – Norme transitorie	8
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZI PER USO SPORTIVO.....	9
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER USO SPORTIVO IN IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN AUTOGESTIONE	10

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi del Comune di Carcare e le attrezzature in esso esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli impianti sportivi del Comune di Carcare e le loro attrezzature fisse possono essere affidate in concessione nel modo seguente:
 - In uso spazi orari
 - In convenzione
3. Il Settore Sport del Comune di Carcare ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione di essi.
4. Per permettere una efficace gestione degli impianti, è istituito un Comitato di coordinamento dei Responsabili, presieduto dal Responsabile del Settore Sport, che si riunisce entro l'inizio della stagione sportiva o tutte le volte che se ne esprima una necessità da parte di uno dei Responsabili.
5. Fanno parte del Comitato, oltre al Responsabile del Settore Sport, che lo presiede, i Responsabili dei Settori Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Carcare, nonché gli Assessori Delegati allo Sport, al Patrimonio ed ai Lavori Pubblici del Comune di Carcare.
6. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il Settore Patrimonio, il quale, aggiorna la documentazione e richiede, ove necessario, al Settore Lavori Pubblici, gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione indispensabili a garantire la funzionalità dell'impianto. La programmazione degli interventi è disposta dal Responsabile del Settore Sport.

TITOLO II CONCESSIONE DI SPAZI ORARI

Art. 2 – Destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi, per fasce orarie prestabilite, agli Enti Promozionali, alle Federazioni Sportive aderenti al CONI, alle Associazioni o Società Sportive ed a singoli cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
2. I soggetti Concessionari di cui sopra, sono definiti, negli articoli successivi "richiedenti".
3. In conformità con le norme di legge in materia, l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, pertinenza delle Scuole pubbliche, è regolato da apposite convenzioni tra Comune di Carcare ed i competenti organi scolastici.

Art. 3 – Modo di concessione

1. Il Settore Sport programma l'uso degli spazi entro il 30 Luglio di ciascun anno. La concessione deve essere effettuata secondo criteri prestabiliti (da parte del Responsabile del Servizio), con priorità per le Associazioni, Società od Enti radicate nel proprio territorio.

2. I soggetti richiedenti di cui all'art. 2, devono presentare, entro il 30 Giugno di ciascun anno la "Richiesta di concessione" secondo il modello allegato sub "A" al presente regolamento al Responsabile del Servizio. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante nel caso di Ente, Associazione o Società Sportiva ovvero dal singolo richiedente e deve contenere:
 - a) Indicazione e denominazione del richiedente;
 - b) Generalità del richiedente o del legale rappresentante della società;
 - c) Dichiarazione di presa visione del presente regolamento e d'accettazione di tutte le sue disposizioni;
 - d) Dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità derivanti dall'uso dell'impianto;
 - e) Indicazione del soggetto responsabile della sicurezza degli impianti;
 - f) Indicazione del soggetto responsabile della sicurezza degli atleti o degli utenti;
3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società, risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
4. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Sport e dall'Amministrazione Comunale, comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Art. 4 – Autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui sia concessa l'autogestione, sono a carico della Società Sportiva, Ente od Associazione la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura del relativo materiale, dell'impianto con proprio personale.
3. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione, le tariffe possono essere ridotte in misura che verrà stabilita, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Uso straordinario e revoca

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti sportivi comunali, non contenute nella programmazione annuale di cui al precedente art. 3, possono essere autorizzate dal Responsabile del Settore Sport, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Il Responsabile del Settore Sport ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione, per manifestazioni promosse dal Comune o quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.
3. La società o il singolo richiedente non corrisponderà al Comune il compenso stabilito limitatamente alle ore non usufruite.

Art. 6 – Uso degli impianti

1. E' consentito l'ingresso agli impianti:
 - ad atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione od Ente che firma l'apposito registro;

- agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto di appartenenza, o da un tecnico dell'Associazione sportiva studentesca, incaricato dai competenti organi scolastici;
2. Sono vietate le pubblicità fisse con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree specifiche per l'installazione di propria pubblicità fissa o temporanea.
 3. I cartelloni pubblicitari non devono essere installati in zone accessibili al pubblico e devono essere di materiale ignifugo e non contundente e, in ogni caso, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie. Sono a carico della Società l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, per l'occupazione di spazi pubblici.
 4. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio del Comune di Carcare ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti e Federazioni Sportive.
 5. Gli utenti ammessi negli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso degli impianti stessi e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza, ad indossare calzature che siano prescritte per il non deterioramento delle superfici interne. I richiedenti si faranno carico di poter ottemperare le norme e controllare l'affluenza corretta degli utenti secondo le disposizioni di legge.
 6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti o ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
 7. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Settore Sport. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

Art. 7 – Divieto di sub – concessione

1. I richiedenti devono utilizzare gli spazi orari concessi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
2. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti, a terzi.

Art. 8 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti si intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari di concessione;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

3. I richiedenti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 9 – Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente, deve dare comunicazione al Responsabile del Servizio per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 10 – Tariffe d'uso e cauzioni

1. Per l'uso orario degli impianti comunali, è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.
2. E' disposto il versamento di una cauzione pari al valore di due mesi di quota mensile.
3. Negli impianti sportivi comunali dati in convenzione, è fatto obbligo, al concessionario di cui all'art. 12 del presente regolamento, di affiggere, a proprie spese, in luogo ben visibile al pubblico, l'elenco delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il pagamento delle quote per l'uso degli impianti sportivi, avviene presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla data di invio delle note d'addebito. A partire dal giorno successivo, maturano gli interessi legali nella misura prevista per legge.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono essere deliberate, con dettagliata motivazione, dal Consiglio Comunale.

Art. 11 – Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale;
 - La ripetuta violazione delle norme previste dal presente regolamento;
2. La violazione delle norme comporta altresì il pagamento di penalità e sanzioni.
3. Le penali di natura economica sono comminate direttamente al legale rappresentante della Società o al singolo richiedente che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'art. 38 del C. C.

4. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete al Comune, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere, nel modo più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.
5. Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
6. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE

Art. 12 – Destinatari della convenzione

1. Le convenzioni in gestione di interi impianti sportivi o parti di essi, possono essere stipulate con Associazioni, Società Sportive, Scuole, Enti, Federazioni o Comitati senza fini di lucro che dimostrino di avere le caratteristiche e le competenze per gestire un impianto sportivo.
2. L'affidamento deve avvenire per un massimo di cinque anni e secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato negli ultimi due anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste: trattativa diretta con stipula di convenzione con lo stesso soggetto, purchè si tratti di una società radicata nel territorio, ovvero che svolga attività giovanile o a favore di portatori di handicap.
 - b) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato negli ultimi due anni d'apertura da più soggetti o comunque vi sono più richieste in ordine alla concessione in gestione dell'impianto anche da una parte di soggetti non utilizzatori, nel caso in cui si sia raggiunto un accordo fra tutti gli interessati: trattativa diretta e stipula di convenzione.
 - c) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 13 – Modalità di gestione

1. Gli impianti dati in convenzione entrano comunque nella programmazione generale sull'uso degli spazi salvo eccezioni stabilite dal Comune.
2. E' fatto obbligo al concessionario di informare il Responsabile competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, di norma, nella convenzione, un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o altra, direttamente promossa.
4. I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di gestione delle utenze dell'impianto, quali l'acqua, l'energia elettrica, il gas. Le spese di volturazione sono a loro carico e devono essere eseguite entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento in concessione.
5. Il Comune può prevedere nella Convenzione una percentuale di rimborso delle utenze, non superiore comunque al 50% delle stesse su base annua. Il Dirigente competente provvederà

a formulare il piano economico di entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della convenzione.

6. Si rendono applicabili, qualora non siano espressamente previsti nel Capitolato di concessione, gli artt. 7 e 8 del presente regolamento, rispettivamente sul divieto di sub – concessione e sul rispetto degli impianti ed attrezzature.
7. Il Concessionario deve usare l'impianto unicamente per attività sportiva e motoria ad eccezione delle attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio: sede sociale, bar, punti di ristoro, ecc...).

Art. 14 – Manutenzione ordinaria

1. I Concessionari, di cui al precedente art. 12, sono tenuti, in via esclusiva a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64/8/7.752, nonché Legge 46/90 art 10 e segg. E di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. M. 18/04/1996. Egli si assume, inoltre, ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. L. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni.

Art. 15 – Manutenzione straordinaria

1. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. I Concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata R.R. da inoltrare al Responsabile del Servizio Patrimonio che, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti, comunica le proprie decisioni entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Nel caso di riparazioni straordinarie urgenti, i Concessionari devono sempre segnalarne la necessità con raccomandata R.R. secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. Il Dirigente competente, nella programmazione degli interventi di cui al presente articolo, tiene conto della programmazione annuale di bilancio sui lavori pubblici ai sensi della Legge 109/94.
5. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente comma, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al Concessionario la rimessione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere a titolo gratuito.

Art. 16 – Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi, senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai Concessionari possono, da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni, rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione, sono presi accordi volta per volta.

Art. 17 – Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di esporre, in maniera ben visibile, i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possano rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 18 – Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del Concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. I Concessionari rispondono nei confronti del Comune, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga alla manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, di autoambulanza, per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente, comunicare all'Ufficio Comunale competente, il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

Art. 19 – Rispetto dei contratti collettivi – Polizza Assicurativa – Norme transitorie

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il Concessionario deve stipulare una idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti di Assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
4. Ad eccezione di quanto previsto nel secondo comma, tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.
5. Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica agli eventuali interessati. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZI PER USO SPORTIVO

Il Sig.....in qualità di legale rappresentante

di.....

CHIEDE

L'utilizzo dell'impianto sportivo.....per i seguenti giorni e nei seguenti orari:

DATA	GIORNO DELLA SETTIMANA	DALLE ORE	ALLE ORE
Dal..... al.....			
Dal..... al.....			
Dal..... al.....			
Dal..... al.....			

1. Il legale rappresentante si assume piena, completa e personale responsabilità per l'osservanza delle norme che seguono ed in particolare dei danni o delle manomissioni che dovessero risultare al bene oggetto della concessione nonché a tutti i beni mobili e alle attrezzature in dotazione.
 2. Al termine della concessione lo spazio comunale deve essere riconsegnato libero e vacuo da persone e cose, come si trovava al momento della consegna in temporaneo uso e nelle stesse condizioni di fatto e di diritto.
 3. Ogni destinazione dei suddetti locali, diversa da quanto autorizzata dall'Amministrazione Comunale, come ogni intervento sulla struttura e sugli allestimenti, è vietato.
 4. Il concessionario è responsabile per l'eventuale accesso da parte di estranei non autorizzati nella struttura.
 5. Il concessionario si impegna a:
 - Rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
 - Rispettare il divieto di fumo;
 - Non manomettere o danneggiare strutture ed impianti;
 - Non accedere a spazi o strutture per i quali non si stato espressamente autorizzato.
 6. Il legale rappresentante sarà responsabile di tutti i danni verificatisi e si obbliga a pagare il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto dell'Amministrazione Comunale che verrà comunicato in seguito.
 7. Il richiedente si impegna a utilizzare gli spazi concessi evitando sprechi.
- L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare la presente concessione per urgenti e inderogabili necessità pubbliche.

Carcare lì,.....

Per l'Associazione, il legale rappresentante Sig.

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER USO SPORTIVO IN IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI IN AUTOGESTIONE**

Il Sig. legale rappresentante
della

Società

- Dichiaro di aver preso visione dell'impianto e delle sue componenti tecnologiche (impianti elettrici, estintori, ecc.) e di essere edotto sul loro funzionamento.
- Si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
 - effettuazione dell'apertura e della chiusura dell'impianto, avendo cura che non acceda allo stesso nessun soggetto non autorizzato, e la pulizia di tutto l'impianto dopo ogni utilizzo, comprese le aree esterne;
 - devono essere adottate tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e degli atleti. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico della Società richiedente lo spazio, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale.

Qualora dovessero sorgere problemi di carattere tecnico dovrà essere contattato immediatamente l'Ufficio Tecnico del Comune di Carcare, ovvero, nel caso l'ufficio fosse chiuso, il Comando della Polizia Municipale.

Il personale dell'Amministrazione Comunale può in ogni tempo effettuare sopralluoghi sull'impianto durante l'autogestione, nel caso in cui dovessero essere rilevate delle infrazioni o dei danni, l'Amministrazione Comunale, si riserva di chiedere il risarcimento del danno alla Società richiedente ed al legale rappresentante.

Data

Il Legale Rappresentante dell'Ass.

.....

Sig.